

La FIJLKAM –Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito: FIJLKAM) con sede in Roma Ostia, Via dei Sandolini 79– Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente pro tempore, Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas – Ente di Promozione Sportiva (di seguito: CNSL) con sede in Roma, Via Po n.22 - Codice Fiscale 80238070587, nella persona del Presidente pro tempore, Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

#### Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi dell'Art. 3, comma 4 del proprio Statuto, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi ed il successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la FIJLKAM è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società Sportive, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati, riconosciuti ai fini sportivi dal CONI;

che la FIJLKAM svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

che la FIJLKAM:

- a) è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Italiano -CONI- con deliberazione n° 826 del 7/9/2000, è affiliata alla International Judo Federation (IJF), alla United World Wrestling, (UWW), alla World Karate Federation (WKF), alla International Sumo Federation (ISF) (tutte riconosciute dal CIO) ed alle rispettive Unioni Europee;
- b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu e Sumo;
- c) gestisce il Metodo Globale Autodifesa (MGA) che è l'unico metodo di difesa personale, prevenzione e sicurezza riconosciuto dalla FIJLKAM, le cui linee guida didattiche e tecniche sono illustrate nel DVD realizzato nel 2009 e di proprietà della stessa Federazione;
- d) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- e) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici, inclusi gli Ufficiali di Gara, nonché dei suoi Dirigenti Sportivi.

F)

che il CNSL:

- a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1224 del 15/05/2002;
- b) è riconosciuto, altresì, da Ministero degli Interni con Decreto n.106710 del 27/12/1979 ed iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/09/2003 con il n.ro 73;
- c) in atto non ha relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju jitsu e del Sumo e si impegna a non instaurarne per tutta la durata della Convenzione.

G)

che il CNSL, in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline.

H)

che il CNSL;

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 16 Regioni;
- organizza almeno n°135 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2016, il numero dei Tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 18732;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2016, il numero degli Affiliati iscritti al Registro CONI per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 719;

- cura lo svolgimento di Corsi di Formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

l)

che la FIJLKAM e il CNSL (di seguito: le Parti) condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'Art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

**convengono e stipulano**

### **Art. 1 – Norme generali**

#### **1.1**

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

#### **1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

#### **1.3**

Il CNSL si impegna a non instaurare, per tutta la durata della Convenzione, relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline sportive del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo.

1.4

Non è consentito alle Società Sportive ed ai tesserati alla FIJLKAM avere alcun rapporto sportivo con gli EPS che non hanno sottoscritto la presente convenzione.

1.5

Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche o incarichi presso il CNSL.

Tutti gli altri Tesserati alla FIJLKAM, per ricoprire cariche ed incarichi presso il CNSL, devono richiedere l'autorizzazione alla Federazione, tramite la Consulta Regionale di Settore competente, che deve esprimere il proprio motivato parere.

1.6

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi Giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.7

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.8

Le Parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

## **Articolo 2 - Assicurazione e tutela sanitaria**

2.1

Ferma restando l'applicazione a tutti gli Atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

## **Art. 3 – Attività sportiva**

3.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIJLKAM che al solo CNSL senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le classi di età e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri),

possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIJLKAM; il CNSL può utilizzare i termini "Campionati Nazionali Libertas" e "Rappresentativa Nazionale Libertas".

3.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.4

In tutte le manifestazioni la FIJLKAM e il CNSL si impegnano ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalle rispettive Federazioni Internazionali, salvo deroghe concordate tra le parti.

Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle rispettive Federazioni Internazionali.

3.5

Per quanto riguarda i Regolamenti Tecnici dell'attività preagonistica ( da 4 a 11 anni) gli stessi devono essere approvati da apposita Commissione composta di Rappresentanti della FIJLKAM e di Rappresentanti del CNSL.

3.6

Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIJLKAM, che non costituiscano Fasi di Qualificazione, è consentita la partecipazione di Società Sportive affiliate al CNSL, anche se non affiliate alla FIJLKAM.

3.7

E' consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIJLKAM alle manifestazioni organizzate dal CNSL a condizione che i Regolamenti Tecnico-arbitrali siano conformi a quanto indicato ai punti 3.4 e 3.5 e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari territoriali e concordate limitatamente ai casi di concomitanza.

#### **Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi**

4.1

Ferma restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti nelle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIJLKAM in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIJLKAM.

#### **Articolo. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara. Gradi**

5.1

La FIJLKAM riconosce solo le Qualifiche ed i Gradi conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi e del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ).

Il CNSL, qualora organizzi autonomamente Corsi, rilascia Attestati, Qualifiche e Gradi validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali Corsi siano espressamente svolti in accordo con la FIJLKAM e nel rispetto delle normative federali.

5.2

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei Tesserati del cnsl ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati dalla FIJLKAM.

5.3

I Tesserati con la Federazione non possono accettare dal CNSL gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.

5.4

Gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici tesserati con la Federazione possono esercitare le funzioni di Docente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dal CNSL, previa autorizzazione della Federazione.

5.5

Le parti si impegnano, altresì, a fornire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni che saranno a carico del soggetto organizzatore. Per i Campionati Nazionali del CNSL sono competenti le rispettive Commissioni Nazionali, per tutte le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati Regionali.

5.6

Le parti possono prevedere riconoscimenti di grado, nel rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica.

#### **Art. 6 – Iniziative Culturali**

6.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci preventivi e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Art. 7 – Commissioni Paritetiche – Controversie**

7.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica -costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali- formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i Programmi Tecnici ed i Calendari dell'Attività Sportiva.

7.2

Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente Convenzione, sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

#### **Art. 8 – Affiliazioni e Tesseramenti**

8.1

Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi Regolamenti

8.2

Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento per poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

8.3

Le Parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 400 metri tra le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi diversi tra le Società Sportive interessate.

8.4

Le Parti si impegnano a non accettare domande di affiliazione presentate da Società Sportive che non dispongano di attrezzature e impianti idonei all'attività sportiva e che non abbiano una struttura organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia.

#### Articolo. 9 – Durata

9.1

La presente Convenzione scade il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

9.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

9.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

#### Articolo 10 - Deposito

10.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIJLKAM e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FIJLKAM e del CNSL per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'Art. 5, comma 2.

*La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine*

Roma, 11 luglio 2017

Il Presidente CNSL  
Luigi Musacchia

Il Presidente FIJLKAM  
Domenico Falcone